

COMUNE DI VILLAVERLA
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO CONSULTA COMUNALE PER L'ISTRUZIONE

Art. 1

È costituita nel Comune di Villaverla la Consulta comunale per l'istruzione.

Art. 2

La Consulta è composta, in qualità di presidente, dal sindaco o da suo delegato, e da n. 10 rappresentanti del mondo della scuola (da intendersi un rappresentante dei genitori ed uno degli insegnanti per ciascuna scuola), e specificamente: n. 2 in rappresentanza dei genitori dei bambini frequentanti le scuole dell'infanzia di Villaverla e Novoledo designati dai rispettivi Comitati di gestione, n. 3 in rappresentanza dei genitori degli alunni frequentanti la scuola primaria di Villaverla, la scuola primaria di Novoledo e la scuola secondaria di primo grado di Villaverla designati dal Comitato genitori, n. 2 in rappresentanza degli insegnanti appartenenti alle scuole dell'infanzia di Villaverla e Novoledo designati dai rispettivi Comitati di gestione, n. 3 in rappresentanza degli insegnanti appartenenti alle scuole primarie di Villaverla e Novoledo e della scuola secondaria di primo grado di Villaverla designati dal Dirigente scolastico. Possono partecipare alle riunioni della Consulta, senza diritto di voto, i Capigruppo consiliari o consiglieri da loro delegati ed il Dirigente scolastico o suo delegato.

Art. 3

La Consulta è organo consultivo del Comune per individuare ed analizzare i bisogni nell'organizzazione dei servizi scolastici e formulare proposte per il buon funzionamento dei servizi stessi, nonché per proporre, valutare e coordinare le iniziative a favore delle scuole presenti nel territorio comunale.

Art. 4

I membri della Consulta durano in carica per un anno scolastico ed esercitano le loro funzioni fino a nuova nomina, effettuata nel successivo anno scolastico contestualmente al rinnovo dei Comitati interessati. Non è previsto alcun emolumento per l'attività resa dai membri della Consulta.

Art. 5

I membri della Consulta eleggono tra di essi, a maggioranza semplice, un segretario il quale provvede alla verbalizzazione delle relative sedute.

Art. 6

Le riunioni della Consulta sono convocate dal presidente oppure su richiesta di almeno n. 3 componenti e si tengono di norma presso la sede comunale. In caso di richiesta avanzata da almeno n. 3 componenti, il presidente procede alla convocazione entro il termine di 20 giorni.

La convocazione della Consulta avviene, di norma, almeno tre giorni prima della seduta e può essere effettuata anche attraverso chiamata telefonica, mail o fax.

Le sedute della Consulta sono valide se intervengono alla stessa almeno la metà più uno dei componenti, mentre, le determinazioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assenza ingiustificata alle riunioni della Consulta per due volte consecutive comporta la decadenza dalla carica ed il presidente, previa comunicazione all'interessato, provvede a richiedere all'organo competente alla nomina la designazione di un nuovo componente.

Art. 7

Possono partecipare alle riunioni della Consulta, senza diritto di voto, i responsabili degli uffici comunali competenti in relazione alle materie da trattare.

Art. 8

Ogni variazione o modifica del presente regolamento istitutivo della Consulta comunale per l'istruzione potrà essere effettuata solo con apposita deliberazione del Consiglio comunale.